

TRIBUNALE DI PAVIA

Prima Sezione Civile

Ai Curatori Fallimentari

Ai Commissari Giudiziali

Ai Liquidatori Giudiziali

Si comunica a tutti gli ausiliari stralcio del verbale di riunione della sezione del 25.10.17 ore 14.30 con le integrazioni decise nella riunione del 14.12.17.

*Fallimentare*

Dopo ampia discussione vengono approvate, all'unanimità, le seguenti linee guida:

*A) Richiesta di autorizzazione al compimento di atti presentata dal Curatore*

Ogniqualevolta per il compimento di un atto è richiesta l'autorizzazione del Comitato dei creditori e quest'ultimo non è stato ancora costituito il curatore deve premettere detta circostanza nell'istanza presentata al Giudice Delegato ex art. 41 co., 4 L.Fall.

*B) Nomina dei coadiutori*

L'art. 32, co. 2 L. Fall prevede che *“il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità”*

La nomina di coadiutori deve peraltro esser effettuata unicamente quando necessaria per l'attività da svolgere o massimamente utile per l'esercizio della stessa (es. nomina di specifico custode per compendi immobiliari di grandi dimensioni anche al fine di semplificare le attività di visita degli stessi per la vendita).

In linea generale il curatore provvede senza ausiliari alla vendita del patrimonio immobiliare salvo che, per le sue dimensioni o per la complessità

dei casi concreti, sia necessario l'ausilio di professionista esterno (essenzialmente Notaio)

*C) Rotazione degli incarichi affidati dai curatori*

A seguito della circolare del CSM del 12.10.2016, in attuazione del principio di buon andamento dell'ufficio, nel rispetto del principio della massima trasparenza, i Giudici della sezione richiamano tutti i curatori, commissari e liquidatori a che, nella nomina dei professionisti, si attengano ai criteri di rotazione e massima trasparenza, salvaguardando, al contempo, il necessario rapporto fiduciario tra curatore (commissario e liquidatore giudiziale) e propri collaboratori.

Pur non prevedendosi in astratto alcun limite quantitativo, i curatori, i commissari e i liquidatori giudiziali avranno cura nelle relazioni ex art. 33 L. Fall, nei Programmi di liquidazione e nelle relazioni riepilogative che redigono di comunicare gli incarichi conferiti, gli esiti e le liquidazioni intervenute.

Entro il 31 gennaio di ogni anno invieranno alla cancelleria fallimentare, per il visto del Presidente di Sezione, un elenco degli incarichi conferiti per ogni singola procedura e dei compensi liquidati, anche se solo in acconto o come rimborso spese.

La comunicazione è necessaria al fine della redazione di apposito elenco richiesto dal CSM.

*D) Liquidazione dei compensi dei soggetti chiamati a svolgere attività professionali nell'ambito della procedura concorsuale (art. 25 L. Fall.)*

Il curatore deve formulare una proposta motivata di liquidazione che va trasmessa al GD in via telematica.

Deve contenere:

- 1) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e della data in cui è stato conferito;
- 2) l'indicazione del termine accordato per l'esecuzione della prestazione, della sua eventuale proroga;

- 3) la data del completamento della prestazione (necessaria quando il compenso deve essere liquidato a vacanza);
- 4) l'indicazione dell'eventuale mancato rispetto del termine accordato e le ragioni;
- 5) l'idoneità della prestazione resa a conseguire lo scopo per cui l'incarico è stato affidato e, in particolare, la congruità del compenso richiesto nel suo complesso;
- 6) l'importo di cui si propone la liquidazione con chiara indicazione dell'onorario, delle spese sostenute, degli accessori e della ritenuta d'acconto;
- 7) l'indicazione delle norme, delle tariffe o, comunque, dei criteri in base ai quali l'importo è stato determinato e viene proposto per la liquidazione.

Alla proposta di liquidazione vanno allegati i documenti necessari e utili per la valutazione dell'opera svolta e per la liquidazione del compenso e delle spese (ad esempio: il contratto di prestazione d'opera stipulato con il curatore, la nota del professionista avvocato con specifica, per il caso di attività giudiziaria civile, del valore della causa, o dei valori necessari per la parametrizzazione del compenso, atti, sentenze o altri provvedimenti giudiziari ottenuti, la perizia di stima, documenti giustificativi delle spese).

Si ricorda a tutti i professionisti che, in linea generale, il compenso deve essere pattuito prima dell'inizio della prestazione mediante stipula di un vero e proprio contratto d'opera professionale o, quando non è possibile, mediante approvazione di preventivo scritto quanto più specifico possibile.

Si ricorda a tutti i curatori che, in linea generale, salvo la possibilità di riconoscere anticipazioni sulle spese vive sostenute e acconti, il compenso sarà liquidato a prestazione ultimata (Cass. Sez. I, Ord. 29471/17).

#### *E) Relazioni periodiche*

A seguito di ritardi riscontrati nel deposito dei programmi di liquidazione e nelle relazioni periodiche la Sezione, avuto riguardo all'importanza del rispetto

---

---

dei tempi previsti dalla legge fallimentare, richiama i curatori al rigoroso rispetto dei termini:

- per il deposito delle relazioni ex art. 33, comma 1 e 5 L.Fall.;
- per il deposito dei Programmi di liquidazione che costituiscono, per specifica scelta normativa, strumento strategico fondamentale di ogni procedura fallimentare;
- per il deposito dei prospetti quadrimestrali delle somme disponibili (a far data dal decreto di approvazione dello stato passivo) anche in correlazione con i riparti dell'attivo da effettuare.

*F) Art. 104ter comma 8 L. Fall.*

La Sezione richiama tutti i curatori a un più frequente ricorso all'esercizio della facoltà di cui all'art. 104ter, comma 8 L. Fall. (“*non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente*”), e ciò con particolare riferimento agli immobili ipotecati il cui prezzo di mercato risulta all'evidenza interamente assorbito dalla garanzia reale. La rinuncia alla liquidazione del bene (ma a monte anche la non apprensione del bene al fallimento) evita l'allungamento incontrollabile dei tempi della procedura con evidenti vantaggi in tema di efficienza gestionale e risparmio dei costi.

Il Tribunale Fallimentare valuterà positivamente il ricorso a tale strumento al momento della liquidazione del compenso del curatore che avrà cura, nella richiesta di compenso, di evidenziare l'applicazione dell'istituto.

*G) Istanza di liquidazione del compenso del curatore*

Nell'istanza di liquidazione del proprio compenso il curatore dovrà indicare: data di approvazione del rendiconto, passivo accertato, attivo liquidato, saldo disponibile sul conto corrente della procedura, acconti percepiti e coadiutori nominati, con indicazione del compenso agli stessi già liquidato.

#### H) Acconti sul compenso del curatore

La sezione, nel rispetto della normativa fallimentare, procederà alla liquidazione di acconti sul compenso del curatore a seguito della predisposizione dei piani di riparto.

Resta ferma la possibilità di liquidare comunque acconti sul compenso in relazione alla complessità dell'attività svolta e alla mole dell'attività di liquidazione effettuata, previa richiesta motivata della curatela.

#### I) Piani di riparto parziali

Si invitano tutti i curatori a redigere, nel rispetto della normativa fallimentare, i piani di riparto parziali onde evitare la giacenza di somme sui conti correnti delle procedure (ivi compresi i riparti nei confronti dei creditori ipotecari in primo grado a seguito della vendita dei compendi immobiliari).

Pur non individuandosi una somma determinata, oltre la quale procedere al piano di riparto, il curatore valuterà se procedere analizzando in particolare:

- la somma liquida a disposizione;
- l'ulteriore attività liquidatoria da effettuare;
- il numero dei soggetti beneficiari del riparto;
- le presumibili spese da affrontare.

Eseguito il riparto, il Curatore depositerà nel fascicolo telematico la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dello stesso.

#### L) Contratto di leasing e fallimento dell'utilizzatore

Come è noto due sono le ipotesi possibili e ricorrenti:

- 1) Contratto di Leasing non risolto prima della dichiarazione di fallimento:  
applicazione dell'art. 72quater L. Fall;

Cass. 21213/2017: *“In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing, in caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore, quanto ai canoni scaduti e non pagati il concedente, insinuandosi al passivo per la verifica dei crediti, può soddisfarsi in sede*

*fallimentare, poiché il credito (relativo ad una somma certa e determinata) è sorto anteriormente al concorso e andrà ammesso, al lordo degli interessi di mora, alla data della dichiarazione di Fallimento. Quanto ai canoni non ancora scaduti, invece, il concedente ha soltanto diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale (relativo ad una somma indeterminata nell'“an” e nel “quantum”) di insinuarsi nello stato passivo, in via tardiva, per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e la minore somma ricavata, rispetto a detto credito, dall'eventuale nuova allocazione del bene nel mercato.”*

Non si tiene conto della distinzione tra leasing traslativo e di godimento: la disciplina è unitaria e improntata alla causa di finanziamento.

Nell'ipotesi in cui successivamente alla insinuazione dei canoni scaduti venga insinuato tardivamente ( si rammenta che la tardiva è ammissibile anche oltre l'anno dalla chiusura della verifica se il bene non si riesce ad allocare nonostante i tentativi espletati, tentativi naturalmente da dimostrare per ottenere il previo giudizio di ammissibilità della tardiva ultrannuale) dall'importo di quelli a scadere (attualizzati se se ne chiede anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale ordinaria la corresponsione,) al momento del fallimento, dovrà essere detratto il valore del bene allocato.

Ove lo stesso ricavato superi l'importo dei canoni a scadere potrà essere considerato soddisfattivo anche dell'importo già ammesso allo stato passivo in precedenza per i canoni scaduti. Anche tali canoni, infatti , hanno diritto di essere soddisfatti fuori dal concorso sostanziale ed è pacifico che la garanzia costituita dal bene concesso in leasing ha la medesima funzione di rafforzamento del vincolo contrattuale e di certezza della soddisfazione della obbligazione , sia nei confronti dei canoni scaduti sia di quelli a scadere. Non si tratta di compensazione tra un debito del fallimento ed uno del concedente, infatti, ma di realizzo della garanzia del credito ed opera un meccanismo di favore simile a quello del 53 l.f.

2) Contratto di *Leasing* risolto prima della dichiarazione di fallimento.

Cass. 2538/2016: “L'art. 72 quater l.fall. trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell'utilizzatore, mentre, ove sia già anteriormente risolto, occorre distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo, solo per quest'ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l'art. 1526 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, in tal caso, il concedente ha l'onere, se intenda insinuarsi al passivo del fallimento, di proporre la corrispondente domanda completa in tutte le sue richieste nascenti dall'applicazione della norma da ultimo citata.”

In questo caso, quindi, la curatela ha diritto ad ottenere la restituzione dei canoni pagati, salvo l'equo compenso (il curatore deve verificare le penali contrattuali ed eventualmente chiedere al giudice la riduzione delle stesse).

M) Credito dell'Agente della riscossione per spese di insinuazione al passivo del Fallimento

La sezione, con riferimento al credito di cui sopra provvederà come da Cass. 25802/2015 “Le spese d'insinuazione al passivo sostenute dall'Agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfettizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui agli artt. 51 e 52 l.fall., hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un'applicazione estensiva dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore. Il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l'inerenza delle stesse al tributo riscosso.”

N) Sospensione vendita da parte del curatore ex artt. 107 co. 4 L.Fall.

Tribunale di Pavia decreto 5 luglio 2017:“...Posto che l'art.107 prevede senz'altro per il curatore la possibilità di optare per la vendita secondo le disposizioni del codice di procedura civile,

*ritiene tuttavia il collegio che, una volta optato per il rito codicistico della vendita senza incanto, è esclusivamente alla disciplina del codice di procedura che deve farsi riferimento per la regolamentazione delle modalità della vendita. E tale disciplina non prevede la possibilità di prendere in considerazione offerte successive alla aggiudicazione come del resto coerentemente esplicitato anche dal curatore nell'avviso di vendita sul quale ha giustamente fatto affidamento l'aggiudicatario.*

*Se è ben vero che l'obiettivo di ogni vendita è quello del massimo realizzo, tuttavia tale obiettivo non può essere perseguito anche in contrasto con le regole che disciplinano la singola vendita secondo le modalità scelte dalla curatela stessa. D'altro canto, proprio l'esigenza sopra menzionata è stata considerata dal legislatore, il quale all'art. 108 l.f. ha previsto un residuo potere del giudice, esercitabile quale che sia stata la modalità di vendita adottata dal curatore, di impedire il perfezionamento di quest'ultima, collocando detto potere in una ristretta cornice temporale<sup>1</sup> e circostanziale<sup>2</sup> che ne precludono l'esercizio nel caso in esame..."*

#### O) Richiesta di cancellazioni ex art. 108 L. Fall.

In ogni caso in cui il curatore chiede al G.D. la cancellazione delle trascrizioni/iscrizioni ex art. 108 L. Fall. nell'istanza dovrà allegare la certificazione ipocatastale e la documentazione attestante il pagamento del saldo prezzo, oltre a copia del verbale di aggiudicazione e una bozza del decreto di cancellazione da sottoporre al G.D.

#### P) Chiusura della procedura fallimentare

I curatori che propongono la chiusura della procedura fallimentare dovranno indicare specificamente, oltre alla ragione della chiusura (artt. 118 co. 1 L. Fall):

- data redazione inventario;

---

<sup>1</sup> il termine è di dieci giorni dal deposito in cancelleria da parte del curatore della documentazione circa l'esito della vendita, termine che, nel caso in esame, risulta ormai scaduto

<sup>2</sup> detto potere non è esercitabile d'ufficio e solo nel caso in cui il prezzo di vendita sia *notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni del mercato*. Tali condizioni sono ormai notoriamente asfittiche e tali da far ritenere non sproporzionato rispetto ad esse il prezzo di aggiudicazione

- data definitività stato passivo;
- data relazione art. 33 e data ultimo aggiornamento;
- intervenuto pagamento foglio notizie;
- data approvazione rendiconto;
- intervenuta liquidazione compenso curatore e fattura relativa
- esecuzione riparto finale

Il curatore, per le procedure anche solo in parte non informatizzate, avrà cura di verificare che nel fascicolo fallimentare siano presenti le domande di insinuazione al passivo cartacee e la documentazione sopra menzionata se cartacea.

*Q) Applicazione dell'art. 118, n. 3, L. fall.*

Il Tribunale, anche alla luce delle plurime circolari emanate in questi ultimi mesi dai vari Tribunali italiani, ritiene opportuno indicare i seguenti principi:

- 1) l'art. 118 n. 3 trova applicazione anche alle procedure aperte prima dell'entrata in vigore della legge di conversione;
- 2) opera solo con riferimento all'ipotesi di chiusura sub 3) (ripartizione finale dell'attivo) e non, quindi, quando l'unico attivo della procedura è quello della controversia per cui si sta procedendo;
- 3) opera solo per tutte le c.d. cause attive, ovvero per i procedimenti in cui il Fallimento si è fatto promotore di una iniziativa giudiziale finalizzata ad acquisire al fallimento una posta attiva;
- 4) opera solo per giudizi che hanno ad oggetto somme di denaro e non per quelli finalizzati al recupero di beni, non prevedendo la norma un'attività di liquidazione successiva alla chiusura;

- 5) l'ultrattività della legittimazione del Curatore deve ritenersi estesa all'azione esecutiva;
- 6) non opera invece per le procedure esecutive in cui il curatore è subentrato ex art. 107, comma 6, L. Fall in quanto con il subentro il curatore sta procedendo alla liquidazione di un bene appreso alla procedura da compiersi prima del riparto finale;
- 7) non opera, atteso l'espreso richiamo all'art. 43 l. fall., per le “*azioni di massa*”;
- 8) alla chiusura anticipata non si può ricorrere qualora l'oggetto del giudizio pendente costituisca l'unico cespite del fallimento;
- 9) il supplemento di riparto da effettuarsi all'esito favorevole per la procedura del giudizio importa un supplemento di compenso per il Curatore.

La sezione adotta pertanto l'allegato modello di decreto di chiusura anticipata della procedura fallimentare ai sensi dell'art. 118 co.2 L.Fall.

*U) verifica domande ultratardive*

Si ricorda ai curatori che al deposito della domanda ultratardiva dovrà essere formulata proposta comprendente sia la valutazione sulla tempestività della domanda che sul merito della stessa (per il caso che il GD ritenga la domanda ammissibile)

*V) depositi atti cartacei*


Tutti gli atti dei curatori dovranno essere depositati in via telematica con la sola eccezione delle bozze di decreti di trasferimento e relativi allegati e dei mandati di pagamento. La richiesta di autorizzazione alla vendita di beni dovrà contenere, in allegato l'avviso di vendita sottoscritta dal curatore in via telematica pronta per l'autorizzazione del GD.

Si comunichi all'ordine dei Dottori Commercialisti di Pavia, Vigevano e Voghera ed all'Ordine degli Avvocati di Pavia

Pavia, 15.12.17

 Il Presidente  
Erminia Lombardi

I Giudici

  
Erminio Rizzi

  
Andrea Balba

  
Francesca Claris Appiani



TRIBUNALE DI PAVIA

Prima Sezione Civile

Ufficio Fallimentare

Procedura esecutiva fallimentare N. \$\$numero\_ruolo\$\$ / \$\$anno\_ruolo\$\$

Il Tribunale di Pavia in persona dei sigg.ri Magistrati

----- Presidente  
----- Giudice  
----- Giudice

visto il ricorso presentato in data            dal curatore fallimentare;

sentito il Giudice Delegato;

rilevato che, allo stato, risulta pendente/risultano pendenti la/le seguenti cause:

-  
-  
-

ritenuto che deve dichiararsi la chiusura della procedura ex art. 118 n. 3) L. Fall.;

**P.Q.M.**

dichiara chiuso il fallimento per intervenuto riparto e contestuale pendenza di giudizi e rilevato che rimane assegnato ai creditori già ammessi al passivo il credito litigioso di cui alla/alle predetta/e causa/cause, rispetto alla/alle quali il Curatore manterrà la legittimazione in giudizio come previsto *ex lege*;

DISPONE

---

---

che il curatore:

non provveda alla chiusura del conto corrente intestato alla procedura su cui verranno accantonate fin da subito le spese preventivate come necessarie per la prosecuzione dei giudizi pendenti;

non provveda alla chiusura della partita IVA né alla cancellazione della società dal Registro imprese;

depositi ogni anno una relazione sullo stato dei giudizi pendenti e sulla sorte degli accantonamenti effettuati, nonché relazioni immediatamente sull'esito dei giudizi ovvero sulle proposte transattive eventualmente presentate ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni;

richieda la liquidazione delle spese sostenute dagli ausiliari;

depositi un rendiconto supplementare ex art. 116 L. Fall.;

richieda, dopo l'approvazione del rendiconto, la liquidazione del supplemento del proprio compenso, quando dovuto;

proceda alla predisposizione del progetto di distribuzione delle ulteriori somme ricavate sulla base dello stato passivo definitivo ex artt. 110-117 L.Fall.

relazionando sulla completa esecuzione del riparto;

provveda, quindi, all'estinzione del conto corrente della procedura, della partita IVA ed alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Pavia, il

il Presidente